

2) *a scrutinio segreto* (ha luogo normalmente, secondo i nuovi regolamenti, con procedimento elettronico).

- Il ricorso al **voto segreto è obbligatorio** nel caso di elezioni e di votazioni *sulle persone*.
- Nelle ipotesi di approvazione di leggi che incidono sui diritti di libertà, sui diritti di famiglia e, infine, sui diritti della persona, come pure di proposte di modifica al regolamento, il **voto segreto può essere richiesto** da un prescritto *quorum* di membri della Camera (20 deputati) o del Senato (15 senatori).
- Il **voto segreto è vietato** per l'approvazione di leggi finanziarie, di bilancio, per le leggi cd. collegate alla manovra di bilancio e per qualsiasi deliberazione che abbia *conseguenze di ordine finanziario*.
- Nelle **commissioni** il voto è sempre palese, salvo che non si tratti di votazioni sulle persone, per le quali è richiesto, invece, lo scrutinio segreto.
- **Programmazione dei lavori.**
 - Le Camere discutono o deliberano, di norma, su materie all'**ordine del giorno** reso noto almeno il giorno precedente la seduta.
 - Le Camere organizzano i propri lavori secondo il metodo della **programmazione** (approvazione del programma e del calendario).

7. LA DURATA DELLE CAMERE.

La durata
delle
Camere:

- **Legislatura:** indica il periodo che va dalla prima riunione delle assemblee al giorno del loro scioglimento normale:
 - viene contraddistinta dalla apposizione di un numero romano, con numerazione progressiva crescente, a partire dall'entrata in vigore della Costituzione;
 - le Camere durano ordinariamente in carica **5 anni**;
 - la durata ordinaria può essere abbreviata in caso di **scioglimento anticipato** ad opera del Presidente della Repubblica *ex art. 88 Cost.* (cfr. **XVI. 4**);
 - con la fine della legislatura **decadono tutti i progetti di legge** che non siano stati ancora approvati da entrambi i rami del Parlamento; essi dovranno essere ripresentati alle nuove Camere, sempre che se ne ravvisi l'opportunità politica di riproposizione; fanno **eccezione**:
 - 1) progetti di iniziativa popolare;
 - 2) progetti approvati dalle Camere, ma rinviati dal Presidente della Repubblica *ex art. 74 Cost.*;
 - 3) progetti di conversione dei decreti-legge;
- **Prorogatio:** è un'ipotesi prevista dall'art. 61, co. 2, Cost. laddove è

sancito che fino a quando non siano riunite le Camere neo-elette, i **poteri delle precedenti sono prorogati**:

- l'istituto si inserisce nell'ambito del termine massimo previsto per l'elezione delle nuove Camere pari a settanta giorni dalla fine delle Camere scadute;
- è espressione del **principio di continuità di funzionamento** dell'organo costituzionale;
- in regime di *prorogatio*, le Camere debbano attenersi alla **normale amministrazione costituzionale** (nella quale possono farsi rientrare le attività di controllo politico sul Governo e di garanzia costituzionale);
- è consentito l'esercizio della funzione legislativa, qualora questa abbia i caratteri dell'indifferibilità o dell'urgenza, in particolare:
 - 1) l'esame dei decreti-legge per la loro conversione in legge;
 - 2) l'approvazione della legge di bilancio;
 - 3) la deliberazione dello stato di guerra;
 - 4) il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica.
- **Proroga**: il diverso istituto della proroga delle Camere si ha quando le Camere stesse **prolungano il proprio mandato oltre il limite temporale massimo del quinquennio**:
 - è previsto eccezionalmente dall'art. 60, co. 2, Cost., a due condizioni:
 - 1) per **legge**;
 - 2) soltanto **in caso di guerra**.

Prorogatio	<p>La funzione della <i>prorogatio</i> è quella di assicurare la continuità funzionale nel passaggio fra vecchie e nuove Camere.</p> <p>La <i>prorogatio</i> ha natura ordinaria e si instaura automaticamente fino al subentro delle nuove camere.</p> <p>Durante il periodo di <i>prorogatio</i> le Camere dispongono di poteri limitati.</p>
Proroga	<p>La funzione della proroga è quella di escludere il passaggio a nuove Camere per ragioni eccezionali (stato di guerra).</p> <p>La proroga ha natura straordinaria e si innesta soltanto con legge.</p> <p>Durante il periodo di proroga le Camere mantengono i poteri istituzionali, senza alcuna limitazione.</p>

8. LO STATUS DI PARLAMENTARE.

Per *status* di parlamentare si intende *la posizione complessiva* in cui deputati e senatori vengono a trovarsi in ragione della loro appartenenza alle Camere elettive. Lo *status* si acquista dal momento dell'assunzione dell'ufficio di deputato o senatore, cioè con la *proclamazione* delle elezioni ovvero, per i senatori a vita, con la *comunicazione*

della nomina.

A) Insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle funzioni.

Insindacabilità:

- L'art. 68, co. 1, Cost. sancisce che *i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse o dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.*
- Tale norma esenta i parlamentari da **ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare** che potrebbe sorgere da un'*opinione espressa* o da un *voto dato*.
- Tale immunità è sancita al fine di consentire loro la più **ampia libertà di valutazione e di decisione nell'esercizio del mandato.**
- Tale irresponsabilità è assoluta e permane anche alla **scadenza del mandato.**
- Essa è **limitata**, tuttavia:
 - ai **voti dati**;
 - alle **opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari**;
 - pertanto, se il parlamentare commette illeciti *al di fuori delle ipotesi* indicate, egli sarà *perseguibile* secondo le regole giurisdizionali.
- La garanzia dell'insindacabilità è stata estesa anche ai **consiglieri regionali** dall'art. 122, co. 4, Cost.
- L'**autorità competente** a pronunciarsi sull'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai membri del Parlamento è stata individuata nella *stessa Camera di appartenenza* del soggetto (il cui intervento, tramite *deliberazione di insindacabilità*, preclude all'autorità giudiziaria la possibilità di adottare una pronuncia difforme); nel dettaglio:
 - il giudice deve **sospendere** il procedimento e trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza;
 - le attività istruttorie in materia di insindacabilità sono svolte dalla **Giunta** competente (cfr. par. 4.3) che riferisce all'assemblea, proponendo di deliberare o non deliberare la sussistenza della prerogativa;
 - la decisione finale spetta all'**assemblea** che è libera di conformarsi o meno alla proposta della giunta;
 - la deliberazione parlamentare è tuttavia sottoposta al **controllo della Corte costituzionale** la quale può essere adita in sede di **conflitto di attribuzione**, sollevato dall'autorità giudiziaria che intenda contestare la delibera di insindacabilità;
 - in tal caso, la Corte è chiamata a verificare l'assenza di vizi *in*

procedendo e l'eventuale arbitrarietà della delibera, senza addentrarsi nel riesame nel merito della correttezza della valutazione sottesa alla decisione.

Cosa deve intendersi per opinioni espresse "nell'esercizio delle funzioni"?

Circa l'estensione ascrivibile alla nozione di "**esercizio delle funzioni**", sono emerse diverse tesi:

- la **tesi estensiva** secondo cui l'art. 68 avrebbe ad oggetto, oltre alle opinioni espresse nell'esercizio della funzione tipicamente parlamentare (interpellanze, interrogazioni, ecc.), anche quelle esternate nello svolgimento di **attività lato sensu politica in contesti extraparlamentari** (comizi, riunioni di partito, incontri con la stampa o con gli elettori, ecc.);
- la **tesi restrittiva** che, valorizzando anche il dato spaziale, ricomprende nell'ambito di efficacia dell'art. 68 solo gli specifici atti verificatisi in occasione dell'assolvimento delle tipiche funzioni connesse alla carica, nell'ambito del **Parlamento** ovvero anche *extra moenia*, ma in stretta relazione al compimento di atti (missioni, inchieste, ecc.) che, posti in essere fuori dalle Camere, si connettono all'adempimento di funzioni inerenti all'incarico, **con esclusione dell'attività politica extra-parlamentare** (ad es. quella esplicata all'interno dei partiti);
- la **tesi intermedia** che fa invece perno sulla **relazione atto-funzione**, così sussumendo tra le condotte insindacabili quelle che, pur non facendo parte del nocciolo duro degli atti tipici, presentino tuttavia un nesso con la funzione demandata al membro della Camera: è la **tesi del cd. "nesso funzionale"** fatta propria dalla **Corte costituzionale** (a partire dalle *sentt. nn. 10 e 11/2000*), secondo cui il nesso suddetto sussiste solo ove la dichiarazione incriminata sia, per **sostanziale corrispondenza di contenuti con l'atto parlamentare**, espressione dell'attività parlamentare; non si ritiene, viceversa, sufficiente la mera comunanza di tematiche ovvero il collegamento di argomento o di contesto tra le dichiarazioni e la medesima attività.

B) Inviolabilità della persona, del domicilio e della corrispondenza.

Inviolabilità:

- L'art. 68, co. 2 e 3, Cost. (così come modificato dalla l. cost. n. 3/1993) sancisce che *senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.*
- La riforma del 1993 ha **abolito** la discussa "**autorizzazione a**

procedere", necessaria originariamente per sottoporre il parlamentare a processo penale.

- Attualmente l'autorizzazione resta ferma soltanto per gli *specifici atti* indicati (perquisizioni, arresti, intercettazioni, sequestri di corrispondenza);
- In particolare, nessun membro del Parlamento, senza **autorizzazione della Camera alla quale appartiene**, può essere:
 - sottoposto a *perquisizione personale o domiciliare*;
 - *arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione*, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - sottoposto ad *intercettazioni*, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a *sequestro di corrispondenza*.
- Sono comunque esclusi dall'immunità i casi di **sentenza irrevocabile di condanna e arresto in flagranza**, per i quali la citata autorizzazione non è necessaria.
- La garanzia dell'inviolabilità, a differenza dell'insindacabilità, **si applica solo nel periodo in cui il parlamentare è in carica**.

Come sono regolate le intercettazioni dei parlamentari?

Le **intercettazioni nei confronti dei parlamentari** sono disciplinate più in particolare dalla l. n. 140/2003; esse innanzitutto possono essere distinte in tre categorie:

- **intercettazioni dirette**, quando sono sottoposti ad intercettazioni utenze o luoghi appartenenti direttamente al parlamentare: in tal caso è necessaria l'**autorizzazione** parlamentare;
- **intercettazioni indirette**, quando l'attività di captazione interessa utenze o luoghi appartenenti a soggetti diversi, che, tuttavia, possono ritenersi interlocutori abituali del parlamentare o luoghi frequentati dal medesimo: anche in tali ipotesi è necessaria l'**autorizzazione** (altrimenti l'intercettazione è *inutilizzabile* nei confronti sia del parlamentare sia dei terzi);
- **intercettazioni casuali**, quando l'intercettazione non è disposta su utenze riferibili né direttamente né indirettamente al parlamentare, ma l'ingresso di quest'ultimo nell'area di ascolto è del tutto accidentale: in quest'ultimo caso, il giudice, qualora le ritenga rilevanti e intenda utilizzarle nei confronti sia del parlamentare sia dei terzi, deve chiedere l'**autorizzazione** alla Camera di appartenenza; se l'autorizzazione è negata, le intercettazioni potranno essere utilizzate **solo nei confronti dei terzi**. Infine, qualora, l'autorità giudiziaria intenda utilizzarle esclusivamente nei confronti di persone diverse dal parlamentare, non occorre richiedere l'autorizzazione in questione.

Interventi
normativi
e Corte
costitu-
zionale:

- La l. n. 140/2003 (cd. Lodo Schifani) prevedeva:
 - la **sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche** (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente della Corte costituzionale);
 - la sospensione operava, dalla data di entrata in vigore della legge, per tutti i processi in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime;
 - tale previsione è stata dichiarata **costituzionalmente illegittima** con *sent. del 20 gennaio 2004, n. 24 dalla Corte costituzionale* per contrasto con i principi di uguaglianza *ex art. 3 Cost.* e di azione e difesa *ex art. 24 Cost.*
- La l. n. 124/2008 (cd. lodo Alfano) ha provato a **reintrodurre la sospensione dei processi penali** per le alte cariche, con alcune cautele:
 - la sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere all'assunzione delle *prove non rinviabili*;
 - è prevista la *sospensione della prescrizione* parallelamente alla sospensione del processo;
 - la sospensione è temporalmente circoscritta, operando per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura;
 - la stessa non si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni;
 - la parte civile può trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, co. 3, c.p.p.;
 - tuttavia, con *sentenza 19 ottobre 2009, n. 262*, la Corte costituzionale ha dichiarato **costituzionalmente illegittimo** anche il cd. Lodo Alfano per violazione degli artt. 3 e 138 Cost., dovendosi incidere sullo *status* giuridico delle Alte cariche dello Stato non con una normativa di rango ordinario, ma con legge costituzionale.
- La l. 7 aprile 2010, n. 51 ha inteso introdurre una disciplina-ponte, nelle more cioè dell'entrata in vigore di una legge costituzionale (da emanarsi entro diciotto mesi) che ridisciplinasse le prerogative dei predetti organi onde consentire il sereno svolgimento delle rispettive funzioni; in particolare:
 - la disciplina era, in realtà, soggettivamente limitata esclusivamente al *Premier* ed ai *ministri*;
 - era previsto che per tali soggetti costituiva **legittimo impedimento** a comparire alle udienze, ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinavano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque

- coesistente alle funzioni di governo;
- nelle suddette ipotesi, il giudice, su richiesta di parte, doveva rinviare il processo ad altra udienza;
- ancora una volta, con *sentenza 25 gennaio 2011, n. 23*, la Corte costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 1, co. 3, l. 7 aprile 2010, n. 51, nella parte in cui non prevede il **potere del giudice di valutare in concreto**, a norma dell'art. 420-ter, co. 1, c.p.p., l'impedimento addotto.
- Si segnala, infine, che la disciplina risultante dalla sent. 25 gennaio 2011, n. 23, è stata da ultimo abrogata per effetto del **referendum del 12-13 giugno 2011** che ha quindi ripristinato le regole ordinarie stabilite dall'art. 420-ter c.p.p.

C) Indennità

Trattamento economico:

- Tale previsione è posta a **garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo**.
- L'art. 1 della l. 31 ottobre 1965, n. 1261 stabilisce che tale indennità è costituita da **quote mensili** comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
- L'ammontare di dette quote è determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere in misura tale da **non superare il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di sezione della Corte di Cassazione** ed equiparate.
- A tale indennità fissa vanno aggiunti:
 - una **diaria** a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma;
 - il **rimborso delle spese per l'esercizio del mandato**;
 - l'**assegno di fine mandato**;
 - la **pensione**.

9. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.

<p>Ineleggibilità</p>	<p>Condizione soggettiva di impedimento all'elezione che incide sulla capacità elettorale e causa l'invalidità dell'elezione stessa qualora questa abbia avuto luogo.</p> <p>Il fondamento dell'ineleggibilità si ravvisa nel fatto che il candidato, venendosi a trovare in una certa condizione, possa negativamente influire sulla correttezza della competizione elettorale, alterando la <i>par condicio</i> fra i candidati ovvero influenzando o condizionando il voto.</p> <p>Qualora un candidato venga eletto nonostante sia colpito da una causa di ineleggibilità, la sua elezione è nulla.</p>
------------------------------	---